

Prot. N. ACIU.2012.329

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li 31 luglio 2012

All' Organismo Pagatore **AGEA**  
Sede

All' **A.V.E.P.A.**  
Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA

All' **A.G.R.E.A.**  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA

All' Organismo pagatore della Regione  
**Lombardia**  
P.zza Città di Lombardia, 1  
20124 MILANO

All' **A.R.T.E.A.**  
Via San Donato, 42/1  
50127 FIRENZE

All' **A.R.P.E.A.**  
Via Bogino, 23  
10123 Torino

All' **OPPAB**  
Via Crispi, 15  
39100 Bolzano

All' **APPAG Trento**  
Via G.B.Trener, 3  
38100 Trento

All' **A.R.C.E.A.**  
Via E Molè  
88100 CATANZARO

Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti  
**S.r.l.**  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 ROMA

**Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**  
Corso Vittorio Emanuele II, 101  
00185 ROMA

**Al C.A.A. CIA S.r.l.**  
Lungotevere Michelangelo, 9  
00192 ROMA

**Al CAA Copagri S.r.l.**  
Via Calabria, 32  
00187 ROMA

**Al Coordinamento CAAGCI**  
Via A.Bargoni, 78  
00153 ROMA

**Al Coordinamento CAA AIPO**  
Via Alberico II, 35  
00193 ROMA

**Al Coordinamento CAALPA**  
Via L.Serra, 37  
00153 Roma

**All' ISMEA**  
Sede Amministrativa  
Via Nomentana 183  
00161 ROMA

E p.c. **Al Ministero delle Politiche Agricole,  
Alimentari e Forestali**  
- Dir.Gen. Sviluppo Rurale  
- Direzione Generale delle Politiche  
Comunitarie e Internazionali

Alla **Regione Puglia**  
Assessorato alle risorse agroalimentari  
Coordinamento Commissione Politiche  
agricole  
Lungomare N. Sauro, 45/47  
71100 Bari

**OGGETTO: Modalità e condizioni per l'accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni.  
Precisioni alla circolare prot. n. ACIU.2010.202 del 17 marzo 2010 e modifica circolare  
prot. ACIU.2012.271 del 19 giugno 2012**

Con riferimento alla misura di sostegno specifico per le assicurazioni di cui all'art. 68, paragrafo 1, lettera d), del Reg. (CE) n. 73/3009, pervengono allo scrivente richieste di chiarimenti per quanto riguarda i requisiti per l'accesso ai contributi in questione da parte degli agricoltori e la gestione di tali contributi in rapporto al vigente aiuto di Stato versato agli Enti associativi in forza delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 102/2004.

Con la circolare n. ACIU.2010.202, del 17 marzo 2010, richiamata in oggetto, è stata dettata la disciplina per l'accesso alla misura art. 68 assicurazione ed è stato previsto, al paragrafo 6, l'obbligo del rimborso del premio anticipato dagli Enti associativi, a carico dei produttori che hanno aderito a polizze collettive.

In proposito i Servizi della Commissione europea, con la nota n. ARES 58534 del 3 febbraio 2010, hanno precisato che i produttori interessati alla misura in questione possono stipulare polizze assicurative individuali o aderire a polizze collettive stipulate da associazioni di agricoltori quali, ad esempio, i Consorzi o le Cooperative di difesa.

Proprio in relazione a tale possibilità, si conferma che il premio anticipato dall'Ente di difesa deve essere rimborsato dal produttore secondo le modalità di cui alla circolare prot. n. ACIU.2011.480, del 17 giugno 2011.

Anche per quanto attiene alle modalità per la dimostrazione della corresponsione da parte del produttore al suo Ente associativo dell'importo del premio da quest'ultimo anticipato alla Compagnia assicurativa, trova applicazione quanto stabilito dalla predetta circolare prot. n. ACIU.2011.480, del 17 giugno 2011.

In sede di controllo, tenuto conto di quanto indicato dai Servizi della Commissione europea con la nota sopra richiamata, nonché della necessità di evitare i potenziali errori contabili determinati dalla pluralità di operazioni di versamento tra produttore ed Ente associativo, codesti Organismi pagatori verificheranno che l'importo complessivamente versato dal produttore all'Ente di appartenenza corrisponda almeno alla differenza tra il premio anticipato dall'Ente associativo alla Compagnia assicurativa e quanto dallo stesso Ente ricevuto a titolo di aiuto di Stato recato dal d. lgs. n. 102/2004.

Inoltre, tenuto conto delle richieste pervenute da taluni Enti associativi, il termine del 31 luglio previsto dalla circolare prot. n. ACIU.2012.271 del 19 giugno 2012 entro il quale i produttori che hanno aderito a polizze collettive devono rimborsare ai Consorzi di difesa i premi assicurativi da questi anticipati è prorogato, per il solo anno 2012, al 7 settembre 2012.

Si precisa che detta proroga concerne esclusivamente i rimborsi dei premi relativi alle polizze collettive e richieste ad aiuto nell'ambito del regime di sostegno specifico dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO  
(F. Martinelli)